

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVt - PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO

PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 - 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Diritto del lavoro e della previdenza: il diritto dell'Avvocato
alla restituzione di tutti i contributi relativi agli anni di iscrizione
dichiarati inefficaci ai fini pensionistici
da parte della Cassa Forense,
alla luce della recentissima sentenza del Tribunale di Napoli,
1° Sezione Lavoro e Previdenza, del 12/12/2013 n. 21324**

I contributi relativi agli anni di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dichiarati inefficaci ai fini pensionistici sono rimborsabili a richiesta dell'Avvocato, **ai sensi dell'art. 22 della legge n. 576/1980 nella loro totalità.**

Infatti, la Cassa deve restituire tutto quanto pagato dall'Avvocato iscritto come contributo e non anche, come la stessa Cassa ha erroneamente sostenuto, il solo contributo soggettivo.

A tal proposito, si ricorda la sentenza n° 17334/2009, pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, nella persona della Dott.ssa Rosa Molè, con la quale è stato stabilito che in base all'art.22 della L. 576/80, la restituzione dei contributi deve essere integrale (e non limitata al solo contributo soggettivo).

Si ricorda ancora la recentissima sentenza del Tribunale di Napoli, 1° Sezione Lavoro e Previdenza, del 12/12/2013 n. 21324, che testualmente recita:

<< L'art. 22 della legge 576/1980 (Iscrizione alla Cassa) nella parte che interessa in questa sede così statuisce "L'iscrizione alla cassa e' obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuita', ai sensi dello articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ...

L' articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e' cosi' modificato: "La giunta esecutiva della cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. **Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci**".

L'articolo 10 della stessa legge fornisce quindi la definizione di "Contributo soggettivo", sancendo: "Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali

del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

- a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
- b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo [dei procuratori o] degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni della maturazione del diritto a pensione.

L'articolo 11 invece contiene la definizione di contributo integrativo stabilendo che: *“A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo..”*

Secondo la Cassa resistente, i contributi integrativi a differenza dei contributi soggettivi, adempiono esclusivamente ad una funzione solidaristica e non sono utilizzabili ai fini del calcolo della misura della pensione, secondo l'art. 2 della legge 576 del 1980. In conseguenza di ciò, essi non sarebbero ripetibili, nel caso di richiesta di restituzione dei contributi.

Tuttavia l'assunto non risulta fondato ove la richiesta di restituzione sia stata fatta non ai sensi del primo comma dell'art. 21 della legge

576 del 1980, ma – come nel caso di specie – del successivo art. 22 che non fa alcuna distinzione tra i contributi rimborsabili, diversamente dalla prima norma, che richiama espressamente l'art. 10 (contributo soggettivo) nello stabilire *“Coloro che cessano dalla iscrizione alla cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all' articolo 10”*.

La legge 20 settembre 1980 n. 576, sulla riforma del sistema previdenziale forense, prevede un contributo soggettivo obbligatorio, per ogni iscritto alla Cassa, contributo che è commisurato al reddito professionale netto prodotto nell'anno (e nella misura minima di lire 600.000), (art. 10) nonché, una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA, quale contributo integrativo (art. 11), indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, nei cui confronti detta maggiorazione è ripetibile (art. 11 della legge 576). L'art. 2 della legge 576 del 20 settembre 1980, nel disciplinare la pensione di vecchiaia, in favore degli avvocati, stabilisce che la stessa è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, si tiene conto della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'IRPEF, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni anteriori alla maturazione del diritto alla pensione.

Per il calcolo della media suddetta, si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a).

I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della stessa legge.

La pensione viene calcolata solo sui contributi soggettivi versati (art. 2 secondo comma) e non anche sui contributi integrativi (che rappresentano una partita di giro perché rimborsati al professionista dal cliente unico debitore finale, salvo il caso in cui rimangano definitivamente a carico del professionista, che non abbia raggiunto il minimo previsto dall'art. 11 comma 3 della legge 576 del 1980: quindici volte il contributo minimo, di cui all'art. 10 comma secondo, dovuto per l'anno stesso). Quindi, il professionista che non abbia maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, e chieda pertanto la restituzione dei contributi – ai sensi dell'art. 21 – non ha diritto a chiedere alla Cassa la restituzione dei *contributi integrativi* (per la parte non rimborsata dai clienti, secondo il meccanismo già delineato).

A diversa conclusione deve pervenirsi per la restituzione richiesta ai sensi dell'art. 22 citato, soprattutto in base ad una interpretazione letterale della disposizione in commento. Ed infatti il tenore letterale della legge induce ad escludere la possibilità di un rimborso parziale dei contributi versati (quindi con esclusione del contributo integrativo e di maternità) proprio per l'assenza di alcuna puntualizzazione sul punto, espressamente inserita invece nell'articolo precedente, che preserva la finalità solidaristica del versamento dei contributi aggiuntivi, i quali non danno diritto ad alcun trattamento previdenziale autonomo, non sono utilizzati ai fini del calcolo della pensione, e non possono pertanto essere ripetuti nel caso di mancato raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti per le prestazioni a carico della Cassa, in quanto esclusivamente diretti al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.

La Suprema Corte peraltro con motivazioni condivisibili (anche per l'assenza di adeguate ragioni confutative) ha evidenziato – seppure in una fattispecie parzialmente diversa – che l'interpretazione letterale non si presta a censure di illegittimità costituzionale sotto il profilo di una violazione dell'art. 38 Cost., non configurandosi alcuna lesione del diritto dei professionisti iscritti alla tutela previdenziale ed assistenziale, sotto il profilo di un "vulnus" all'art. 2 Cost., sub specie di violazione del principio di solidarietà (principio che, se comporta che nell'ambito della medesima categoria assistita, o anche di diverse categorie, il livello delle prestazioni sia sganciato, entro certi limiti, dall'ammontare delle contribuzioni a vantaggio dei soggetti o delle categorie meno fortunati, non impone certamente che il peso delle prestazioni previdenziali debba essere posto a carico di soggetti non aventi diritto alle medesime prestazioni previdenziali, *restando in ogni caso demandato alla discrezionalità legislativa la determinazione dei modi e delle forme di tale partecipazione*) (cfr Cass. 5098/2003) >>.

Dunque è giusto contestare l'interpretazione logica e sistematica della legge 576/1980 data dalla Cassa Forense e bisogna far presente che la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 5098 del 02/04/2003** ha confermato il carattere unitario della prestazione, respingendo il ricorso presentato dalla Cassa avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 26 luglio 2000 che aveva stabilito che il contributo obbligatorio è unico e che l'art. 10 della legge 20 settembre 1980 n. 576, per il suo inequivoco significato letterale, andava interpretato nel senso che al professionista cancellato andavano restituiti tutti i contributi soggettivi versati, poiché il contributo obbligatorio è unico, mentre le due diverse percentuali indicano soltanto un sistema progressivo di prelievo per fasce di reddito.

Secondo la S.C. di Cassazione la norma di cui al primo comma dell'art. 10, infatti, non lascia adito a dubbi circa la previsione di un unico contributo, definito "contributo soggettivo", differenziato solo nelle aliquote in ragione di due diversi scaglioni di reddito.

Allo stesso modo, il testo dell'art. 21 primo comma, è altrettanto chiaro nel prevedere il rimborso dei "contributi di cui all'art. 10", senza distinzioni di sorta. Anche l'art. 4 del Regolamento generale della Cassa non lascia adito a dubbi. Infatti la sua interpretazione letterale è chiara in quanto si parla espressamente di "Tutti i contributi versati" senza distinzioni.

La suddetta sentenza n. 5098/2003 ha affermato che non è sostenibile che l'interpretazione logico – sistematica della legge costituisca un prius rispetto all'interpretazione letterale, che ne sarebbe un posterius.

La pretesa incompatibilità dei risultati della interpretazione letterale con il sistema normativo costituisce una mera affermazione rimasta priva di adeguate indicazioni di riscontro. Inoltre l'interpretazione letterale delle norme in esame, continua la Suprema Corte di Cassazione, non si pone neppure in contrasto con i parametri costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it